



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 18/05/2021

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 3.192,53 per spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione, costi di intermediazione e oneri assicurativi, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 23/12/2011 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 17/03/2016, oltre interessi legali. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali; come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring; la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati; la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione; la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis, trattandosi di costi up front e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi; nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni



di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico), ritenendo che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico); con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS ma rinnovando in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di riscontro al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis; la natura up front delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio vita, di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla competente Compagnia Assicurativa, con la precisazione che l'Autorità Giudiziaria, in plurime occasioni, si è pronunciata sulla carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca, evidenziando come "l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione del rimborso del premio sia l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento", ciononostante, afferma di essersi reso disponibile, già in sede di riscontro al reclamo, a rimborsare la somma di € 156,62 (non accettata dalla cliente), calcolata dalla compagnia assicurativa; che la cliente è stata resa edotta, in sede di stipula del contratto di assicurazione, delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto, sicché i criteri di calcolo utilizzati dalla compagnia devono ritenersi legittimi e corretti, come da giurisprudenza ABF ormai dominante in materia; la non rimborsabilità degli oneri assicurativi relativi al rischio impiego, avendo sottoscritto e pagato direttamente la relativa polizza, sicché alla cliente non spetta alcun rimborso in sede di estinzione anticipata. Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e di limitare il rimborso delle spese assicurative a quanto la compagnia ha calcolato in base alle condizioni di polizza sottoposte alla cliente.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle “spese di istruttoria” e dei costi di intermediazione, mentre vanno considerate *recurring* le “commissioni di attivazione”; così come va riconosciuta parimenti la natura *recurring* delle commissioni di gestione, tuttavia non essendo presente in contratto un rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, anche per tale rimborso dovrà trovare applicazione il criterio lineare.

Quanto al premio assicurativo, rileva il Collegio che il contratto fa rinvio alle condizioni di polizza ed è in atti copia delle CGA (che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto), disciplinanti il criterio di rimborso del premio assicurativo non goduto; pertanto, tali oneri dovranno essere rimborsati in applicazione delle convenute condizioni contrattuali e dunque del criterio di cui alle CGA, secondo il calcolo effettuato dalla compagnia assicuratrice.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	36,30%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50 <input type="radio"/>	€ 163,35 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 163,35
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.096,20	€ 639,45 <input checked="" type="radio"/>	€ 397,92 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 639,45
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.136,49	€ 662,95 <input checked="" type="radio"/>	€ 412,55 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 423,00	€ 239,95
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 383,36	€ 223,63 <input type="radio"/>	€ 139,16 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		da rimborsare
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 3.132,00	€ 1.827,00 <input type="radio"/>	€ 1.136,92 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.136,92
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.180
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.180,00 a titolo di oneri commissionali; dispone altresì che l'intermediario rimborsi la quota del premio assicurativo secondo i criteri stabiliti contrattualmente. Il tutto oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS